



COMUNE DI MONTAURO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Tel. 0967/548132 – Fax 0967/548131-35

pec: ufficiotecnicomontauro@asmepec.it

ORDINANZA N° 27/2018

Montauro lì 15/10/2018

Prot. n° 4728/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la relazione redatta dal personale dell'Ufficio Tecnico datata 10.08.2018, prot. N. 3643, dalla quale è emerso che il signor **Squillacioti Pantaleone nato a Catanzaro il 24/11/1977 e residente in Montauro alla via Nazionale 15 – C.F.: SQL PTL 77S24 C352I, titolare concessione demaniale n. 8/2009**, con la quale è stata concessa un'area demaniale marittima di complessivi mq. 2.514, di cui coperti 198, per mantenersi uno stabilimento balneare con locali adibiti a bar, deposito attrezzature balneari, ufficio, deposito bar, servizi igienici, veranda scoperta ed area asservita per la posa di ombrelloni e sdraio, sita in località Calalunga del Comune di Montauro al foglio n. 15 particella 69 (parte), con validità sino al 31.12.2020 (proroga ex lege art. 34 duodecies del decreto legge n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012) giusto atto di proroga del 28/04/2016 registrata all'agenzia delle entrate in data 17/05/2016, n. 1036, ha realizzato sulla predetta area manufatti in assenza dei prescritti titoli abilitativi edilizi (assenza del Permesso di Costruire), ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., consistenti in:

- Tettoia aperta sull'angolo nord-ovest dello stabilimento balneare delle dimensioni in pianta di ml. 4,20x3,90, con struttura amovibile in legno;
- Scala in legno con relativo pianerottolo di ml 1,20x3,60 sul lato nord del manufatto assentito;
- Locale in legno, adibito a locale di primo soccorso delle dimensioni in pianta di 1,65x2,10 ml e copertura a due falde con altezza al colmo di ml. 2,20 ed altezza alla gronda di ml. 1,80.

Preso Atto che, come si evince dal rapporto informativo e dagli accertamenti d'ufficio, la realizzazione delle opere ha determinato nel complesso una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con modifica dello stato dei luoghi con elementi amovibili in legno;

Visto l'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii, *“la realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico...”*;

Considerato che l'area su cui insiste tale manufatto è soggetta a vincolo ambientale - paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. a) del D. lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. nonché D.M. 21/12/1999;

Ritenuto che, in relazione a quanto riscontrato, ricorrono le condizioni previste dall'art. 35 comma 1-2 e dall'art. 27 comma 1-2 e dall'art. 31 comma 1-2, del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii, per disporre la demolizione e il ripristino dei luoghi, posto che le opere risultano in difformità a quanto stabilito dalla concessione demaniale marittima n° 08 del 23/12/2009 nonché ai titoli abilitativi rilasciati;

Visti gli articoli n. 8, 27, 31 e 35 del nuovo T.U. dell'edilizia D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii;

Visto il Codice della Navigazione e relativo Regolamento per l'Esecuzione;

Visto il Regolamento Edilizio allegato al P.R.G. approvato con D.P.R.G. n. 573 del 04/11/1998 e pubblicato sul B.U.R. n. 104 del 01.12.1998;

Visto l'art. 34 *duodecies* del d.l. n. 179/2012 convertito nella legge n.221/2012;

Visto il D. lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del C.C. n° 28 del 10/11/2004 con la quale è stato approvato piano spiaggia comunale;

Vista la legge Regionale 21 dicembre 2005 n° 17, recante "*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*" che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi e che prevede all'art. 4 il conferimento ai Comuni delle rispettive funzioni amministrative in merito;

Visto il PIR pubblicato in data 14/07/2007, per l'utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo ai sensi della L.R. n° 7/2005;

Visto l'articolo n. 107 – 3° comma lettera g) del D.lgs. 267/2000;

Attesa la necessità di disporre lo sgombero e il ripristino dei luoghi sopra descritti;

Dato atto che nel vigente strumento urbanistico, P.S.C. (Piano Strutturale Comunale) approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 12/04/2018 ed il relativo regolamento edilizio, regolarmente pubblicato sul B.U.R. Calabria n° 49 del 14/05/2018 l'area di interesse viene identificata in zona balneare.

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Al Sig. **SQUILLACIOTI Pantaleone** nato a Catanzaro il 24/11/1977 e residente a Montauro (CZ) in via Nazionale n° 15, in qualità di responsabile della realizzazione di manufatti abusivamente costruiti su un'area demaniale distinta in catasto al foglio di mappa n° 15 particella n° 69 (Parte), la **DEMOLIZIONE** a sue cure e spese di tutte le opere in premessa indicate e il **RIPRISTINO DEI LUOGHI**, entro e non oltre **sessanta** giorni dalla data di notifica della presente ordinanza;

CON DIFFIDA

Che in mancanza, secondo quanto disposto dagli art. 35 e 41 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. si procederà d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile;

Demanda

al locale Comando di Polizia Municipale la verifica dell'osservanza del presente provvedimento.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga notificata alla
 - **Signor Squillacioti Pantaleone nato a Catanzaro il 24/11/1977 e residente in Montauro alla via Nazionale 15 – C.F.: SQL PTL 77S24 C352I, (Concessionario);**
2. L'invio in copia della presente ordinanza e del relativo verbale di accertamento:
 - All'Ufficio di Polizia Municipale per la relativa notifica e per la verifica dell'osservanza della stessa;
 - Alla Procura della Repubblica di Catanzaro;
 - A S.E. il Prefetto della Provincia di Catanzaro;
 - All'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato;
 - Al Comando Stazione Carabinieri Gasperina;
 - Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;
 - Al Sindaco;
 - Al segretario Comunale.

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Pietrantonio Cristofaro c/o l'ufficio tecnico del Comune di Montauro.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Pietrantonio CRISTOFARO

